



L'ACE PREMIA LE IMPRESE CHE SI CAPITALIZZANO

Parte dal 2011, quindi, i risultati si vedranno già in sede di versamento del saldo IRES/IRPEF dell'UNICO 2012, il premio per la capitalizzazione delle imprese (ACE acronimo di Aiuto alla Crescita Economica) che prevede un meccanismo di deduzione dal reddito complessivo di un importo derivante dall'incremento del patrimonio delle imprese.

I soggetti ammessi a tale agevolazione sono:

- **le società di capitali;**
- **gli enti pubblici;**
- **le persone fisiche, le snc e le sas in contabilità ordinaria; i soggetti commerciali non residenti.**

L'obiettivo della norma è quello di:

- **Rilanciare lo sviluppo economico del Paese;**
- **Fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finan-**

ziamento con capitale di rischio;

- **Ridurre lo squilibrio sul trattamento fiscale tra aziende che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio.**

La norma prevede che sia ammessa in deduzione dal reddito netto complessivo un importo pari al "rendimento nozionale" del capitale proprio. Tale "rendimento nozionale" è calcolato mediante l'applicazione dell'aliquota percentuale pari al 3% alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Quindi, la parte di patrimonio che gode dello sconto troverà come termine di paragone iniziale sempre tale dato e, quindi, il premio avrà la possibilità di incrementare negli anni. Se ad esempio, la società alfa srl ha incrementato il capitale proprio nell'anno 2011, per un importo pari a 100.000 Euro, mediante versamento dei soci in conto capitale, in sede di Unico 2012 sarà

Notizie di rilievo:

L'ACE premia le imprese che si capitalizzano	Pagina 1
I limiti all'uso del contante. La soglia è abbassata a 1000 euro	Pagina 2
I limiti all'uso del contante. I libretti al portatore	Pagina 2
L'art. 11 del DL 201/2011 mette fine al segreto bancario	Pagina 3
Auto di lusso: arriva l'addizionale	Pagina 4
Nuovo Isee, per alcuni agevolazioni a rischio per altri opportunità	Pagina 5
Variazione dell'interesse sul ravvedimento operoso	Pagina 5
Sanzioni penali a chi mente al Fisco	Pagine 5

possibile operare una variazione in diminuzione ai fini IRES per 3.000 Euro (il 3% di 100.000) con un risparmio fiscale di 825 Euro (27.5% di 3.000).



I LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE. LA SOGLIA E' ABBASSATA A 1000 EURO

Abbassata a 1.000 Euro la soglia del contante. Da 1.000 Euro e un centesimo i pagamenti dovranno essere effettuati in forma tracciabile e cioè pagamenti elettronici o bonifici o assegni. La Manovra Monti, inoltre, introduce l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di pagare chiunque con strumenti diversi dal denaro contante. Pagamenti sempre più elettronici dunque con l'INPS. Ad esempio, tutte le pensioni superiori a detta soglia dovranno essere corrisposte

mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante ivi comprese le carte di pagamento prepagate. I pagamenti per cassa quindi non potranno superare la soglia dei 500 Euro, e il resto dei pagamenti dovrà essere effettuato in via ordinaria sui conti correnti bancari o postali dei creditori o comunque con modalità elettroniche scelte dal beneficiario. La norma ha pensato anche a coloro che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, i rapporti recanti accrediti di

tali somme dovranno essere esenti da imposta di bollo facendo divieto alle banche e agli altri intermediari di addebitare il costo. Si è pensato, inoltre, per tali soggetti, ad un conto corrente base. Le banche dovranno stipulare una convenzione, entro tre mesi con il ministero dell'economia per l'identificazione di un conto base con delle caratteristiche minime.

I LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE. I LIBRETTI AL PORTATORE

I libretti al portatore con un saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti entro il 31 marzo 2012 oppure si dovrà ridurre i loro importi al di sotto del limite su indicato. In

caso di inadempimento entro il 31 marzo 2012 le sanzioni saranno ridotte solo se il saldo dovesse risultare inferiore a 3.000 euro. Le sanzioni per le ulteriori violazioni commesse non

saranno applicate sino al 31 gennaio 2012. La violazione delle disposizioni sopra ricordate determina, ex art. 58 del D.Lgs. 231/2007, l'applicazione di san-

zioni amministrative pecuniarie in misura percentuale rispetto agli importi delle "operazioni". Il comma 8, tuttavia, stabilisce che la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a 3.000 Euro.

Il DL 201/2011, a decorrere dal 6 dicembre 2011, ha ridotto l'utilizzo dei contanti, degli assegni trasferibili e il saldo dei libretti di deposito al portatore ad un importo inferiore a € 1.000. Gli assegni circolari, i vaglia cambiari

e postali se di importo inferiore a 1.000 Euro dovranno essere richiesti, per iscritto, dal cliente.

L'ART. 11 DEL DL 201/2011 METTE FINE AL SEGRETO BANCARIO

A partire dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari (banche, Poste italiane SpA, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, nonché ogni altro organismo finanziario) saranno obbligati periodicamente a comunicare all'Anagrafe tributaria le movimentazioni di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto di conto o di deposito o che comunque possa disporre del medesimo. Con tale disposizione, quindi, si introduce

l'obbligo per gli operatori finanziari, di trasmettere al fisco, i dati di tutte le operazioni finanziarie compiute dai contribuenti. Per completezza di informazione è utile ricordare che l'art. 7 comma 6 del DPR 605/1973, prevede per gli operatori finanziari "di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, ivi compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto di conto o di deposito o che comunque possa disporre del medesimo" dal 2012 la stessa amministrazione potrà avere a disposizione il dettaglio delle movimenta-

zioni finanziarie di tutti i contribuenti.

La conseguenza di ciò è intuibile ed immaginabile. Ciò consentirà all'Amministrazione Finanziaria di individuare quei contribuenti "sospetti" da sottoporre ad accertamento, nel caso in cui ci siano disparità tra i redditi e i volumi d'affari dichiarati e le disposizioni finanziarie detenute dai singoli contribuenti.



AUTO DI LUSO: ARRIVA L'ADDIZIONALE

A partire dal 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt. I chilowatt, che rappresentano la potenza effettiva del motore e sono riportati sulla carta di circolazione; un chilowatt corrisponde a 1,36 cavalli.

L'addizionale dovrà essere versata utilizzando il modello "F24 Elementi Identificativi", con esclusione delle compensazioni, entro il termine stabilito per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria. A titolo esemplificativo inseriamo una serie di modelli di auto di

alcune note case automobilistiche che rientrano nell'applicazione dell'addizionale erariale:



MODELLO	KW ECCEDENTI I 185	MAGGIORE ADDIZIONALE
AUDI		
A3 S3 2.0 TFSI quattro 195/265	10	€200,00
A4 3.2 V6 FSI 195/265	10	€200,00
S4 3.0 V6 245/333	60	€1.200,00
Q7 3.0 V6 TFSI 245/333	60	€1.200,00
530d 190/258	5	€100,00
Z4 sdrive 35i 225/306	40	€800,00
Z4 sdrive 35s 250/3406	65	€1.300,00
X3 xdrive 35i 235/306	50	€1.000,00
VOLVO		
S60 T6 224/304	39	€780,00
V60 T6 224/304	39	€780,00
V70 T6 224/304	39	€780,00
XC70 T6 224/304	39	€780,00
S80 T6 224/304	39	€780,00
MERCEDES		
S 63 AMG 400/544	215	€4.300,00
S 65 AMG 463/629	278	€5.560,00
R 500 285/388	100	€2.000,00
R 350 CDI 195/265	10	€200,00
GL 450 250/340	65	€1.300,00

NUOVO ISEE, PER ALCUNI AGEVOLAZIONI A RISCHIO PER ALTRI OPPORTUNITA'

E' in vista la riforma Isee che presumibilmente metterà a rischio, per alcuni, le agevolazioni fiscali. Nel rivedere i criteri per il calcolo dell'indicatore, infatti, il governo andrà anche a stabilire quali sono i vantaggi fiscali e tariffari ai quali i soggetti che presentano un indice superiore a una certa soglia non potranno più accedere. Per i nuclei familiari appartenenti alle fasce più deboli tali variazioni porteranno, presumibilmente, ad un am-

pliamento dei vantaggi tributari ed assistenziali. La Manovra Monti demanda ad un apposito dpcm, da emanare entro il 31 maggio 2012, il restyling delle modalità di determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee). L'obiettivo è quello di rendere l'Isee non solo un misuratore di capacità reddituale del nucleo familiare ma, anche, uno strumento che

possa rilevare gli asset patrimoniali (immobili e attività finanziarie) in presenza dei quali determinati sconti fiscali risulterebbero distanti dalla logica di equità perseguita dalla manovra. In pratica si cercherà di "pesare" in maniera più completa la situazione economica delle famiglie e di rendere più difficile eventuali manipolazioni dell'indice.

VARIAZIONE DELL'INTERESSE SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12/12/2011 pubblicato in G.U. n. 291 del 15/12/2011 varia il tasso di interesse legale su cui calcolare il ravvedimento operoso. Per il 2012 il tasso è aumen-

tato di un punto percentuale dall'anno precedente. Nel 2012 è stato stabilito nella misura del 2,50%. Restano invariate, invece, le sanzioni pari al 3% se il ravvedimento avviene entro i primi 30 giorni dalla

scadenza del tributo e 3,75% se il ravvedimento avviene dopo i 30 giorni ma entro un anno dall'esazione del tributo dovuto.

SANZIONI PENALI A CHI MENTE AL FISCO

Sanzioni penali per chi mente al fisco in caso di controlli sulla base di documentazione falsa esibita o trasmessa. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto prevede espressamente che chiunque, in occasione di una attività di

controllo effettuata ai fini delle imposte sui redditi ovvero dell'IVA, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito penalmente.

Il messaggio che emerge dalla disposizione normativa è chiarissimo, mentire al fisco è comportamento suscettibile di generare un riflesso di natura penale.



ST CONSULTIG SRL

via Terenzio n. 7
00193 Roma
Zona S. Pietro

Tel.: 06.68.80.36.73
Tel/Fax: 06.68.30.06.78
mtconsul@libero.it

**SIAMO SU INTERNET
WWW.STUDIOTOZZI.COM**